

La sentenza del Pretore di Recco ovvero l'eccelsa interpretazione

di Pier Luigi Ciolli

Sentenza del Pretore di Recco (SENT. 14 - CRON.45175 - R.C. 20358/96. datata 06.02.1997) inerente il ricorso per una contravvenzione elevata a Mauro Cappello di Biella: camperista che ha parcheggiato la propria autocaravan in un parcheggio riservato alle autovetture nel Comune di Camogli..

Ritengo utile sottoporre alla attenzione del lettore alcune osservazioni, fatte "a caldo", sull'eccelsa interpretazione della legge eseguita dal Pretore di Recco (dr. Silvia Carpanini) in attesa di ricevere ulteriori suggerimenti da parte degli addetti al settore.

I motivi della decisione occupano ben 14 pagine pertanto possono essere inviati in fotocopia agli interessati dietro semplice richiesta scritta e l'aggiunta di £ 4.000 in francobolli per la relativa spedizione.

- il Pretore Silvia Carpanini evita di prendere atto del Nuovo Codice della Strada, quale fatto innovativo nei rapporti tra utenti della strada e pubblici amministratori, limitandosi a recepire gli obblighi e doveri degli utenti. In alcuni casi, il Pretore si limita ad una semplice lettura come se ogni articolo non fosse il frutto di una lunga storia e di una notevole giurisprudenza.
- a pagina 4 il Pretore ricorda il dovere dell'utente ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale... per ovvia

esigenza di certezza e sicurezza mentre è proprio il legislatore che sottolinea in oltre 90 articoli del Codice che la segnaletica stradale è e deve essere il risultato di un progetto e sottoposta ad una continua manutenzione sia per garantire la sicurezza sia per dare una certezza.

È oltremodo evidente che, l'asserzione del Pretore, collocato in una realtà che vede l'insistere di segnaletiche stradali risalenti agli anni 30, diventerebbe pericolosa e contraria al volere del legislatore e porterebbe a quella anarchia che, invece, il Pretore asserisce deriverebbe dalla mancata cieca obbedienza dell'utente.

- a pagina 5 e 6 il Pretore sostiene che i requisiti che il Nuovo Codice della Strada prevede per il retro della segnaletica stradale hanno carattere esclusivamente formale in quanto non vi si prevedono sanzioni. Anche in questo caso per il Pretore il tempo non passa e le parole trasparenza amministrativa, diritti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione non fanno parte del Nuovo Codice della Strada. Il Pretore rifiuta di prendere atto della innovazione, anzi, quello che il legislatore ha concesso alle pubbliche amministrazioni in termini di tempo per adeguarsi viene ignorato limitandosi ad interpretare ed estendere il termine "lievi difformità". A confermare quanto da noi asserito vi è anche la corrispondenza del Capo dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale (Dr. Valeria Olivieri) che con la lettera Prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67 datata 5 marzo 1997 diretta al